



Tutte le novità contenute nel decreto liberalizzazioni

Il Governo, con l'emanazione del [D.L. n.1/2012](#) - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.19 del 24 gennaio 2012, Supplemento Ordinario n.18 - ha dato il via alla seconda fase della propria azione legislativa avente l'obiettivo di rilanciare e sviluppare il sistema Italia. L'intervento, apprezzato a livello politico, parimenti non è stato accolto con tutti i favori da parte di alcune categorie interessate dalle novità contenute nel c.d. "decreto liberalizzazioni". In primis dai professionisti per i quali, a decorrere dal 24 gennaio, è stata prevista *tout court* l'abolizione dei tariffari e l'obbligo, su richiesta del cliente, di predisposizione del preventivo in forma scritta. Sempre in tema di professioni, è stata uniformata, ad eccezione delle professioni mediche, la durata del tirocinio nel limite di 18 mesi, con l'ulteriore possibilità di svolgere i primi 6 mesi prima durante il corso di laurea. L'imprenditoria giovanile, dopo l'intervento di questa estate con cui è stato modificato il c.d. regime dei minimi, registra l'introduzione di una nuova forma societaria rappresentata nella Srl semplificata, cui possono accedere solamente i giovani di età non superiore ai 35 anni e per la quale è previsto un apporto di capitale minimo pari a 1 euro.

Sempre al fine di rilanciare l'economia sono state previste alcune norme agevolative per il settore dell'edilizia abitativa. In particolare, è stato modificato il regime Iva come introdotto con il D.L. n.223/06 ed è stata prevista la possibilità di riduzione dell'IMU, per un periodo massimo di 3 anni, per gli immobili delle imprese edili che risultano ancora invenduti.

Per l'ennesima volta il Legislatore è intervenuto sulle rendite finanziarie, settore interessato dalla riforma introdotta con il D.L. n.98/11, in particolare riordinando il prelievo sui pronti contro termine.

In ossequio al disposto della sentenza della [Corte di Giustizia causa C371-10](#) è stato modificato l'art.166 Tuir in tema di *exit tax*.

Da ultimo segnaliamo il divieto di accesso alla tariffa incentivante per tutti gli impianti fotovoltaici realizzati su terreni agricoli, decisione che fa seguito a quanto anticipato dal Ministro Catania e che ha già creato malumori in un settore già interessato nell'anno passato da interventi peggiorativi in termini economici.

Ai fini di una corretta lettura delle disposizioni che di seguito vengono schematicamente riportate, si precisa che, in assenza di specifiche indicazioni, le norme si intendono entrate in vigore a decorrere dal 24 gennaio 2012, giorno di pubblicazione del D.L. in Gazzetta Ufficiale.

DIRITTO SOCIETARIO

Srl semplificata

Viene introdotta la Srl semplificata per mezzo del nuovo art.2463-*bis* c.c.. Ferma restando l'applicabilità delle norme in materia di Srl per quanto non disciplinato, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, *con D.M.*, verrà tipizzato lo statuto standard della società e saranno individuati i criteri di accertamento delle qualità soggettive dei soci. Le caratteristiche proprie del nuovo tipo societario sono le seguenti.

Costituzione: la società si costituisce con contratto o atto unilaterale nella forma della scrittura privata. Possono essere soci solamente persone fisiche di età non superiore ai 35 anni.

Art.3

<p>L'atto costitutivo deve contenere, tra l'altro, la data e il luogo di sottoscrizione. Il Capitale sociale, da indicarsi nell'atto costitutivo, deve essere non inferiore ad un euro e interamente sottoscritto e versato al momento della costituzione. È previsto l'esclusivo conferimento in denaro. L'atto costitutivo deve essere depositato a cura degli amministratori entro 15 giorni presso l'ufficio del registro ai fini della relativa iscrizione. L'Ufficiale del Registro accerta la sussistenza dei requisiti richiesti e procede all'iscrizione entro il termine perentorio di 15 giorni.</p> <p><u>Modifiche dell'atto costitutivo</u>: il verbale relativo alle modifiche all'atto costitutivo è redatto con scrittura privata. Nella medesima forma sono previsti gli atti di trasferimenti di quote che devono depositarsi, a cura degli amministratori, entro 15 giorni presso l'ufficio del Registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale.</p> <p><u>Perdita del requisito dell'età</u>: gli amministratori, in caso di perdita del requisito da parte del singolo socio, devono convocare immediatamente l'assemblea per deliberare la trasformazione. La mancata trasformazione comporta l'esclusione di diritto del socio. Diversamente, in caso di perdita del requisito da parte di tutti i soci, la mancata trasformazione comporta lo scioglimento della società.</p> <p><u>Pubblicità</u>: negli atti, nella corrispondenza e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione devono essere indicati: la denominazione di "Srl semplificata" l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede e l'ufficio del Registro presso cui la società è iscritta.</p>	Art.3
Tribunale delle imprese - sezione specializzata	
<p>Viene istituita presso i Tribunali e le Corti di appello, in sostituzione delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale, una sezione specializzata nel contenzioso in materia di impresa.</p> <p>La suddetta sezione è competente, tra le altre, per le cause:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤tra soci; ➤tra soci e società; ➤relative al trasferimento di partecipazioni sociali, all'impugnazione di deliberazioni degli organi, in materia di patti parasociali; ➤contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, i liquidatori, il direttore generale o il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. <p>Ferma restando l'applicabilità a decorrere dalle cause instaurate a partire dal 22 aprile 2012, il contributo unificato è quadruplicato.</p>	Art.2
PROFESSIONISTI	
Abolizione delle tariffe professionali e obbligo di preventivo di spesa	
<p>Sono abrogate le tariffe professionali.</p> <p><i>Con decreto ministeriale saranno determinati i parametri da utilizzare in caso di liquidazione delle parcelle in sede giurisdizionale.</i></p> <p>Il compenso della prestazione dovrà essere pattuito al momento del conferimento dell'incarico fornendo le informazioni necessarie in tema di complessità dell'incarico e di possibili oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione. Inoltre, il professionista deve rendere noto al cliente i dati della polizza assicurativa per eventuali danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso il compenso che, su richiesta del cliente, dovrà essere reso anche in forma scritta, deve essere pattuito indicando per ogni singola prestazione tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. La mancata osservanza di tali disposizioni comporta illecito disciplinare.</p>	Art.9

Tirocinio professionale	
<p>Viene stabilita la durata massima del tirocinio per l'accesso a professioni regolamentate in 18 mesi che, relativamente ai primi 6, potrà essere svolto durante il periodo universitario previa convenzione tra i Consigli nazionali degli Ordini e il Ministero dell'Istruzione.</p> <p>Viene soppresso l'obbligo, previsto dal D.L. n.138/11, di corrispondere al tirocinante un equo compenso.</p>	Art.9
Partecipazione dei professionisti ai confidi	
<p>È estesa anche ai liberi professionisti la possibilità di partecipare al patrimonio dei confidi e delle banche che esercitano prevalentemente l'attività di garanzia collettiva dei fidi a favore dei soci.</p>	Art.10

TRIBUTI LOCALI	
Aliquota Imu	
<p>Per effetto dell'introduzione all'art.13 del D.L. n.201/11 del co.9, i Comuni possono ridurre fino ad un massimo dello 0,38% l'aliquota di base Imu per i fabbricati invenduti, a condizione che non siano locati. L'agevolazione è applicabile per tre anni e decorre dalla data di ultimazione dei lavori.</p>	Art.56

IVA	
Imponibilità cessioni/locazioni immobili abitativi	
<p>Fermo restando, in generale, il regime di esenzione dall'Iva per le locazioni e per le cessioni di fabbricati ad uso abitativo a seguito del D.L. n.223/06, per effetto delle modifiche apportate all'art.10, co.1, nn.8 e 8-bis del DPR n.633/72, vengono introdotte ulteriori ipotesi in cui tali operazioni possono essere imponibili.</p> <p><u>Locazioni</u>: si stabilisce che risultino imponibili ad Iva, le locazioni, per le quali nel relativo atto il locatore abbia <u>espressamente manifestato l'opzione</u> per l'imposizione, che abbiano ad oggetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● di fabbricati abitativi, di durata non inferiore a quattro anni, effettuate in attuazione di piani di edilizia abitativa convenzionata; ● di fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali", come definiti dal D.M. del 22 aprile 2008. <p>Limitatamente alle suddette locazioni, inoltre, per effetto della modifica apportata al n.127-duodecies della Tab. A, Parte III allegata al DPR n.633/72, l'aliquota applicabile è quella del 10%.</p> <p><u>Cessioni</u>: si stabilisce che siano imponibili ad Iva (oltre alle cessioni di immobili abitativi operate dalle imprese costruttrici o ristrutturatrici entro 5 anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento, anche) le cessioni, per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione, di fabbricati di civile abitazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● locati per un periodo non inferiore a quattro anni in attuazione dei piani di edilizia residenziale convenzionata; ● o destinati ad alloggi sociali". 	Art. 57
Separazione attività	
<p>Per effetto delle modifiche apportate all'art.36, co.3 DPR n.633/72, è prevista la possibilità di optare per la separazione delle attività anche in caso di cessione di fabbricati ad uso abitativo/strumentale e non più solamente nell'ipotesi di locazione.</p>	Art. 57

Diritto di rivalsa Iva accertata	
<p>Per effetto delle modifiche apportate all'art.60, co.7 del DPR n.633/72 è ora prevista la possibilità per il cedente/prestatore di esercitare il diritto di rivalsa per l'Iva derivante da accertamento previo versamento dell'imposta dovuta maggiorata degli interessi e delle relative sanzioni.</p> <p>Il cessionario/prestatore potrà, di converso, esercitare il diritto alla detrazione dell'Iva imputatagli entro la dichiarazione del secondo anno successivo a quello in cui ha versato al cedente/prestatore l'imposta richiesta, alle condizioni previste al momento di effettuazione dell'originaria operazione.</p>	Art.93

IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETÀ	
Deducibilità degli interessi passivi	
<p>Le società il cui Capitale sociale è sottoscritto prevalentemente da enti pubblici, che costruiscono o gestiscono impianti per la fornitura di acqua, energia e teleriscaldamento, nonché impianti per lo smaltimento e la depurazione, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 24 gennaio 2012, per effetto delle modifiche apportate all'art.96 del Tuir, ai fini della deducibilità degli interessi passivi applicheranno le regole ordinarie.</p>	Art.88
Soggettività OICR (Organismi di investimento collettivo del risparmio)	
<p>Per effetto della modifica apportata all'art.73 del Tuir si considerano soggetti passivi Ires anche gli OICR (Organismi di investimento collettivo del risparmio) residenti nel territorio dello Stato. I relativi redditi sono esenti Ires, a condizione che il fondo o il soggetto incaricato della gestione sia sottoposto a forme di vigilanza prudenziale.</p>	Art.96
Exit tax	
<p>Viene integrato, in accordo con quanto previsto dalla sentenza della Corte di Giustizia Ue, causa C-371/10 del 29/11/11, l'art.166 del Tuir con l'introduzione dei commi 2-<i>quater</i> e 2-<i>quinquies</i>. Per effetto di tali modifiche, i soggetti che trasferiscono, a decorrere dal 24 gennaio, la residenza in paesi UE o in Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo con cui l'Italia abbia stipulato un accordo di reciprocità per la riscossione dei crediti tributari, possono richiedere la sospensione del meccanismo di realizzo al valore normale dei componenti dell'azienda e del complesso aziendale previsto al comma 1.</p> <p><i>Con decreto avente natura non regolamentare, da emanarsi nel termine del 24 marzo 2012, saranno stabilite le disposizioni attuative nonché previste le fattispecie che prevedono la decadenza dalla sospensione.</i></p>	Art.91

SETTORE AUTOTRASPORTI	
Carbon tax	
<p>Sono modificate modalità, tempistiche e limiti di utilizzo del credito di imposta per consumo di gasolio per autotrazione, la c.d. <i>carbon tax</i>.</p> <p>In particolare, ora:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ l'istanza da presentare all'Agenzia delle Dogane deve essere fatta, a pena di decadenza, entro il mese successivo al termine di ogni trimestre e non più entro il 30 giugno dell'anno successivo alla scadenza di ciascun anno solare; 	Art.61, co.1-3

<ul style="list-style-type: none"> ➤ il credito può essere utilizzato entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è sorto e non più entro l'anno solare in cui è sorto; ➤ non vi è più il limite di utilizzo del credito di imposta precedentemente individuato in €250.000 annui. 	Art.61, co.1-3
Rimborso incremento accise sul gasolio	
<p>È previsto nei confronti degli autotrasportatori con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t, il rimborso per l'eventuale maggior onere derivante da aumenti dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante. Le modalità di richiesta sono quelle previste per la <i>carbon tax</i>.</p>	Art. 61, co.4

DOGANE	
Accertamenti e verifiche doganali	
<p>Se nel corso di un accertamento effettuato dai funzionari doganali siano emersi errori o inesattezze, l'operatore interessato può comunicare osservazioni e richieste nel termine di 30 giorni che, decorrenti dalla data di ricezione del verbale, saranno valutati dall'Ufficio doganale. Conseguentemente viene integrato l'art.12, co.7 dello Statuto del Contribuente.</p>	Art.92
Sgravio dei diritti doganali	
<p>È ammesso il ricorso alla Commissione Tributaria competente avverso i provvedimenti di diniego, di rimborso, di sgravio o di non contabilizzazione a posteriore dei dazi doganali nelle ipotesi di cui agli artt.871 e 905 del Regolamento CEE del 2 luglio 1993, n.2454.</p>	Art.94
Navi e aerei	
<p>Per effetto delle modifiche di cui all'art.36, co.4 del DPR n.43/73, le navi, ad esclusione di quelle da diporto e gli aeromobili costruiti all'estero o provenienti da bandiera estera non si considerano più destinati al consumo nel territorio doganale se iscritti nelle matricole o nei registri di cui agli artt.146 e 753 del Codice della navigazione. Parimenti, le navi, ad esclusione di quelle da diporto, e gli aeromobili nazionali o nazionalizzati, si considerano destinati al consumo al di fuori del territorio doganale se cancellati dalle succitate matricole o registri.</p>	Art.60

VARIE	
Attribuzione del codice fiscale ai cittadini iscritti all'AIRE	
<p>Viene attribuito d'ufficio il codice fiscale a tutti i cittadini iscritti all'Aire che ne sono sprovvisti. Sarà compito della rappresentanza diplomatico-consolare competente per territorio comunicare l'avvenuta attribuzione. All'atto di iscrizione all'Aire e ai fini dell'attribuzione del codice fiscale, i Comuni devono trasmettere all'anagrafe tributaria anche la residenza all'estero.</p>	Art.40, co. 6-8
Rendite finanziarie	
<p>Viene razionalizzato il regime di prelievo per le operazioni pronti contro termine. In particolare è prevista l'applicazione della ritenuta pari al 12,5% quando l'oggetto del contratto siano titoli pubblici italiani o ad essi equiparati nonché titoli pubblici emessi da Stati esteri compresi nella cd. <i>white list</i>.</p>	Art.95

Viene, inoltre, confermata l'aliquota ridotta pari all'11% per i dividendi corrisposti a fondi pensione esteri istituiti negli Stati comunitari ed in quelli aderenti allo See (Spazio economico europeo) inclusi nella cd. <i>white list</i> .	Art.95
Tariffa incentivante impianti fotovoltaici	
Gli impianti fotovoltaici realizzati su terreni agricoli non possono più beneficiare della tariffa incentivante. Tale limitazione non si applica per gli impianti che, al 24 gennaio, alternativamente sono in possesso del titolo abilitativo o ne hanno fatto richiesta. In tale ultimo caso l'impianto deve entrare in funzione entro il 23 gennaio 2013. Per gli impianti realizzati sulle serre come definite all'art.20, co.5, del D.M. del 6 agosto 2010, si rendono applicabili gli incentivi previsti per gli impianti realizzati sugli edifici a condizione che le coltivazioni ricevano luce da almeno il 50% del tetto.	Art.65

Seminario in 1 week-end a numero chiuso [disposizioni e banche]

COME FARE UNA REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Dalla pianificazione del lavoro ai passi operativi di creazione delle carte di lavoro e di verifiche da compiere sulle principali voci di bilancio fino alla redazione del giudizio sul bilancio

Orario Venerdì: 09.30 - 13.00/14.30 - 18.00
Sabato: 09.30 - 13.00/14.00 - 16.30

BOLOGNA Hotel NH de La Gare 10-11 febbraio 2012	MILANO NH Milano Touring 17-18 febbraio 2012	PADOVA Hotel B4 Net 24-25 febbraio 2012
--	---	--

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

€ 400,00 + IVA 21%

Quote scontate per i possessori delle tessere Privilege Platinum, Gold e Blu

Per maggiori informazioni

Clicca qui

Per maggiori informazioni sugli altri seminari Euroconference visita www.euroconference.it